

5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di compensare il trattamento fiscale delle perdite sui cambi violerebbe gli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1037.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare il margine di undercutting in riferimento alle ricorrenti violerebbe gli articoli 1, paragrafo 1, 2, lettera d), e 8, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/1037.

<sup>(1)</sup> GU 2020, L 189, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU 2016, L 176, pag. 55.

---

**Ricorso proposto il 31 luglio 2020 — Magnetec / EUIPO (CoolTUBE)**

**(Causa T-481/20)**

(2020/C 304/28)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Magnetec — Gesellschaft für Magnettechnologie mbH (Langensfeld, Germania) (rappresentanti: M. Kloth, R. Briske e D. Habel, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo CoolTUBE — Domanda di registrazione n. 18 022 606

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 maggio 2020 nel procedimento R 1755/2019-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-